CAMERA DEI DEPUTATI N. 2487

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANGALLI, ORSENIGO, SILVESTRI, RAVASIO, RIGHI, ROSINI, FERRARI BRUNO, SAVIO

Presentata il 17 marzo 1988

Norme concernenti le mole abrasive

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presentazione di una proposta di legge sulle mole abrasive ed il necessario e conseguente regolamento di applicazione sono dettati da necessità di ordine giuridico e pratico.

Attualmente la materia è regolamentata dai decreti del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e 27 aprile 1955, n. 547.

A partire dal 1956 la maggior parte delle mole abrasive ha subìto progressive e sostanziali modifiche tecniche. Inoltre alcuni nuovi tipi di mole abrasive, prodotti con più avanzate tecnologie, sono stati immessi sul mercato in epoca successiva al 1956. Pertanto, l'insieme di tali prodotti ha creato situazioni di non riconoscibilità nei confronti di quello che forma oggetto dei sopracitati decreti del Presidente della Repubblica.

Citasi, in via prioritaria, l'aumento delle velocità di impiego delle mole, imposto dalle macchine sulle quali viene utilizzata la mola. Questa vera rivoluzione in sede d'impiego ha imposto radicali mutamenti nelle tecniche costruttive e di collaudo, per assicurare al prodotto le indispensabili caratteristiche di sicurezza d'impiego, *in primis* garantita dalla sua resistenza meccanica.

Di qui la necessità di adeguamento di una normativa che oggi non rende più giustizia né all'utilizzatore, né al produttore.

Ma altre motivazioni di ordine pratico, ancorché con vistosi riflessi giuridici, suggerirono l'urgente intervento sulla normativa.

Anzitutto l'utilità di consentire al magistrato, all'utilizzatore ed al produttore, di operare in un contesto di certezza del diritto e in un quadro di riferimento che comprenda tutte le fattispecie tipologiche e d'impiego.

Ne beneficerebbe, oltre al magistrato, il produttore, al quale verrebbe offerta

una normativa di riferimento adeguata all'evoluzione tecnologica cui attenersi in sede di costruzione di un prodotto dal cui impiego ha origine la sua responsabilità conseguente.

Ne trarrebbero vantaggio tutti gli enti preposti al controllo e alla verifica che verrebbero ad operare sulla scorta di riferimenti certi e di immediato riscontro.

Infine si verrebbe a sancire in forma organica ed aggiornata quanto il Ministero del lavoro con sua del 28 gennaio 1980 n. 21222/PT.I ha già chiaramente espresso.

L'iniziativa legislativa di che trattasi intende inoltre colmare una lacuna dovuta alla mancanza di definizione tipologica della mola e alla sfera di applicazione di questa normativa. Gli articoli 1 e 2 sono in tal senso doverosamente innovativi.

L'articolo 3, precisando i compiti del fabbricante in tema di collaudo, invita il Ministero dell'industria ad emettere con tempestività un regolamento di applicazione, nel quale siano contenute le disposizioni tecnico-amministrative relative ai vari tipi di collaudo.

Gli articoli 4 e 5 richiamano con chiarezza e precisione quanto dovrà essere riportato sulla mola nel quadro di un sempre più conscio e sicuro utilizzo dell'utensile. In particolare si richiama l'attenzione sull'articolo 5 necessario per evitare che l'utente possa confondere la velocità di collaudo con quella d'uso, quest'ultima, ovviamente, sempre inferiore alla prima. Del pari l'articolo 6 completa l'informativa per l'utente.

Sempre nell'ottica della salvaguardia dell'operatore, in sede d'uso, l'articolo 7 sancisce la sussistenza di un limite di validità per le mole a legante organico non rinforzate.

Infine viene colmata un'altra grave lacuna oggi esistente introducendo, attraverso gli articoli 8, 9 e 10 in analogia a quanto già introdotto con altra legge (la legge 18 febbraio 1983, n. 46), sia l'istituto della vigilanza che la sanzione per i casi di inosservanza.

Onorevoli colleghi, nel sottolineare che questa iniziativa legislativa è senza onere alcuno per lo Stato, è giusto ribadire l'urgenza della sua approvazione nell'interesse dell'utenza, della produzione e del doveroso adeguamento della legislazione alle esigenze di una tecnologia produttiva che ha reso del tutto obsoleta la normativa esistente.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La mola abrasiva è un utensile da taglio composto da granuli abrasivi agglomerati con sostanze organiche od inorganiche.

ART. 2.

1. La presente legge non si applica alle mole arenarie (pietre abrasive naturali) e alle mole ove i granuli abrasivi sono costituiti da diamante o nitruro di boro.

ART. 3.

1. Le mole abrasive devono essere collaudate a cura del fabbricante, prima della loro commercializzazione, secondo le modalità previste nel regolamento di applicazione della presente legge, emanato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. Su ciascuna mola deve essere riportata ogni indicazione atta ad individuare:

a) il nominativo del fabbricante o un marchio depositato;

b) il tipo di abrasivo;

c) il tipo di legante;

d) la velocità massima d'uso espressa in numero di giri al minuto primo riferito al diametro esterno della mola nuova;

e) la corrispondente velocità periferica espressa in metri al secondo.

2. Per le mole di diametro esterno non superiore a 80 millimetri le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate su un cartellino di accompagnamento anche cumulativo per gruppi di mole aventi lo stesso diametro e tipologia.

ART. 5.

1. È vietato far menzione della velocità di collaudo in sede di marcatura delle mole.

ART. 6.

1. La velocità indicata dal fabbricante sulla mola come velocità massima d'uso non deve mai essere superata in sede di impiego.

ART. 7.

1. Per le mole a legante organico, non rinforzate, il fabbricante deve indicare, sulla minima unità di confezione, il termine di validità che, in ogni caso, non può superare i due anni dalla data di fabbricazione.

ART. 8.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che è tenuto a disporre verifiche ed accertamenti, sia direttamente, anche mediante i propri uffici periferici, sia mediante la stazione sperimentale per il vetro, che può avvalersi della collaborazione delle sezioni competenti dei Politecnici di Milano e Torino, o di altri enti o laboratori specializzati, designati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 9.

1. L'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento è posto a carico dei produttori o degli importatori, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 10.

1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 è applicabile una sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 10 milioni, fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti accertati costituiscono reato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio provvedimento, il ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

3. Nel caso che l'accertamento dell'illecito amministrativo di cui al comma 1 venga effettuato a mezzo di prove di laboratorio, gli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispongono, a richiesta degli interessati, la rinnovazione delle prove stesse in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con un suo legale rappresentante.

ART. 11.

1. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nonché gli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, sono abrogati.